



Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino” Provincia di Perugia

CONVENZIONE TRA L’UNIONE DEI COMUNI “TERRE DELL’OLIO E DEL SAGRANTINO” ED I COMUNI DI BEVAGNA, CAMPELLO SUL CLITUNNO, CASTEL RITALDI, GIANO DELL’UMBRIA, GUALDO CATTANEO, MASSA MARTANA, MONTEFALCO E TREVI PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DELL’ORGANO DI REVISIONE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 110 DELLA LEGGE N. 56/2014.

L’anno duemila venti il giorno sei del mese di febbraio presso la sede dell’Unione dei Comuni Terre dell’olio e del sagrantino, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

- Annarita Falsacappa, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BEVAGNA in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Maurizio Calisti, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Elisa Sabbatini, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CASTEL RITALDI, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 15/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Manuel Petruccioli, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 30/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Enrico Valentini, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI GUALDO CATTANEO, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 04/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Francesco Federici, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI MASSA MARTANA, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Luigi Titta, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI MONTEFALCO, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Bernardino Sperandio, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI TREVI, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

L’Unione dei Comuni Terre dell’olio e del sagrantino, rappresentata dal Presidente pro-tempore Bernardino Sperandio il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni “Terre dell’olio e del sagrantino”, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 21 del 11/12/2019, esecutiva ai sensi di Legge;

PREMESSO che:

- i Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi, con atti approvati dai rispettivi consigli comunali si sono costituiti in Unione dei Comuni ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. n. 267/2000, denominata “Terre dell’Olio e del Sagrantino”;
- ai sensi dell’art. 30 dello Statuto dell’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino” rubricato – Revisione economica e finanziaria - a norma del quale “le funzioni dell’organo di revisione possono essere svolte in forma associata dall’unione dei comuni da un unico collegio di revisori per l’Unione ed i Comuni aderenti”;
- i rapporti convenzionali con gli attuali revisori dei conti termineranno progressivamente come di seguito indicato:

Massa Martana	DICEMBRE 2019
Bevagna	MARZO 2020
Gualdo Cattaneo	NOVEMBRE 2020
Castel Ritaldi	DICEMBRE 2020
Giano dell’Umbria	SETTEMBRE 2021
Campello sul Clitunno	DICEMBRE 2021
Trevi	MAGGIO 2022
Montefalco	LUGLIO 2022
- i Comuni hanno deliberato di trasferire all’Unione dei Comuni Terre dell’olio e del sagrantino le funzioni dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 1 comma 110 della legge n. 56/2014;
- è stato contestualmente approvato da tutti gli enti lo schema di convenzione finalizzato a regolare i rapporti conseguenti al trasferimento delle funzioni indicate;
- attraverso il trasferimento all’Unione delle funzioni e dei servizi indicati, si intende:
 - perseguire l’obiettivo di istituire un unico organo a livello di Unione;
 - garantire una semplificazione amministrativa e una riduzione dei costi di gestione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE I
ORGANO DI REVISIONE

ART. 1- Oggetto

1. Oggetto della presente Convenzione è il trasferimento all’Unione dei Comuni Terre dell’olio e del sagrantino delle funzioni dell’organo di revisione, così come previsto dalla legge n. 56/2014 e come disciplinato dal TUEL, da demandare ad un collegio di revisione a seguito di nomina prefettizia.

ART. 2 -Durata

1. La presente convenzione ha durata pari a quella dell’Unione.

ART. 3 - Rapporti finanziari

1. Al collegio di revisione spetta un compenso, stabilito nell’atto di nomina, nei limiti stabiliti con decreto ministeriale oltre al rimborso delle spese comunque nel limite massimo del 50% del compenso spettante a ciascun componente al netto oneri fiscali e previdenziali. Ai fini della determinazione del compenso base si fa riferimento alla popolazione e ai dati di bilancio del Comune più popoloso dell’Unione. Ai fini del computo del rimborso chilometro per rimborsi viaggio si farà riferimento al costo determinato nella misura di 1/5 del prezzo della benzina.

2. La spesa annua complessiva verrà imputata interamente all'Unione e ripartita tra i vari comuni e l'Unione in parti uguali.
3. Con la deliberazione consiliare di nomina a seguito della comunicazione prefettizia vengono determinati i compensi ed i rimborsi spettanti a ciascun componente, entro i limiti di legge.
4. Se nel corso del mandato dall'Unione vengono assegnate, anche su richiesta dei singoli comuni, al collegio ulteriori funzioni, oltre a quelle previste dall'art. 239 del TUEL, il compenso di cui all'art. 3 comma 1 potrà essere aumentato nel limite del 20%, con apposita delibera consigliare dell'Unione con ripartizione dei costi a carico dei comuni richiedenti.

ART. 4 - Presidente del Collegio

1. Le funzioni di Presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisione presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico.
2. Al Presidente del Collegio spetta un compenso determinato ai sensi del precedente art.3 maggiorato del 50%.

ART. 5 - Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Valgono per i revisori i principi contenuti nel D.Lgs. n. 39/2013 e le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 236 del T.U. 267/2000.
2. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Unione e presso i Comuni aderenti e presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza degli stessi.

ART. 6 - Limiti affidamento incarichi

1. Ai fini dell'affidamento dell'incarico valgono le limitazioni di incarichi previste dall'art. 238 del Tuel.
2. L'incarico conferito è da intendersi unico e da considerare quale incarico per un ente con popolazione compresa tra i 5.000 e i 99.999 abitanti, salvo diversa disposizione di legge.

ART. 7 - Funzioni

1. Nell'espletamento delle funzioni l'organo di revisione dovrà far riferimento a quelle previste dall'art. 239 del Tuel ed alla convenzione approvata dal Consiglio dell'Unione in sede di nomina.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Unione e dei Comuni aderenti e partecipa su richiesta del presidente del consiglio o del sindaco all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione di tutti gli enti. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto del singolo ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno da parte di ogni ente.
3. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
 - a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria di tutti gli enti associati;
 - b) da parte del responsabile del servizio finanziario di ogni ente le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa;
 - c) da parte del segretario comunale la relazione periodica sui controlli interni.
4. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali presso i singoli enti.
5. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
6. Il collegio dei revisori redige verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni, pareri e decisioni adottati. I verbali devono essere sottoscritti dal collegio, con numerazione annuale

progressiva e conservati oltre che depositati in copia presso il servizio finanziario dell'ente interessato. Al fine del riepilogo dei verbali redatti deve essere compilato un indice generale con l'indicazione del numero progressivo, della data e dell'ente a cui è rivolto e dell'oggetto. Tale indice generale dovrà essere comunicato semestralmente all'Unione.

7. I pareri dovranno essere espressi entro 7 giorni dall'acquisizione della proposta, fatta eccezione per i pareri relativi al bilancio di previsione, alle variazioni di bilancio e al rendiconto della gestione a cui si dovrà far riferimento ai tempi previsti dai regolamenti di contabilità o ai regolamenti sui controlli interni dei singoli enti.

ART. 8 - Ausilio di collaboratori

1. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2 del Tuel. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

2. L'organo di revisione dovrà comunicare ai singoli enti gli eventuali collaboratori incaricati ai sensi del precedente comma.

ART. 9 - Durata dell'incarico

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3 del Tuel, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte.

2. Ai fini della prima nomina dell'organo di revisione ai sensi della presente convenzione non potranno essere nominati componenti che hanno già svolto per due volte l'incarico presso uno degli enti aderenti all'Unione e presso l'Unione stessa.

3. Nel caso di sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.

4. In caso di proroga del collegio si applicano le norme degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444

ART. 10 - Revoca e cessazione

1. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) in uno degli enti aderenti.

2. Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dei singoli enti;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a tre mesi.

3. In caso di revoca o recesso il compenso di cui all'art. 3 verrà corrisposto in relazione al rateo maturato fino alla data effettiva di cessazione.

PARTE II NORME GENERALI

ART. 11 - Forme di consultazione

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo per assicurare il costante trasferimento delle informazioni in proprio possesso legate all'attività del collegio di revisione attraverso relazioni periodiche.

ART. 12 - Decorrenza

1. La presente convenzione decorre dalla data di sua sottoscrizione.

ART. 13 - Recesso

1. Il recesso di un Comune è comunicato all'Unione medesima e agli altri Comuni partecipanti all'Unione entro i sei mesi antecedenti la scadenza dell'incarico al collegio dei revisori e ha effetto dall'incarico successivo.
2. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni, salvo che il recesso non sia deliberato da un numero di enti pari o superiore alla metà degli aderenti all'Unione. In tal caso il Consiglio dell'Unione disporrà per lo scioglimento del servizio.
3. Il recesso tuttavia non potrà avvenire prima di due mandati del collegio, salvo l'applicazione di una penale pari alla quota dovuta per l'intero periodo considerato.

ART.14 - Revoca-Scioglimento

1. In materia di revoca e scioglimento valgono le disposizioni previste dallo Statuto dell'Unione.

ART. 15 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni di legge che disciplinano la materia.
2. Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 c. 1 lett. S) del D.Lgs. 82/2005 e s.m., secondo quanto disposto dall'art. 15 della Legge n.241/1990, così come modificato dal D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012.

La data di decorrenza della convenzione è quella di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BEVAGNA

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTEL RITALDI

IL SINDACO DEL COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI GUALDO CATTANEO

IL SINDACO DEL COMUNE DI MASSA MARTANA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTEFALCO

IL SINDACO DEL COMUNE DI TREVÌ

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate e s.m.i., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.